

Oggetto: *Bando di selezione e modalità di ammissione per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 (D.M. 24 aprile 2025, n. 77) - Percorsi di 48 e 36 CFU, a.a. 2024-2025.*

UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Il Rettore

- VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2025 n. 77 recante come titolo "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del DM 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo l'art. 5, comma 4;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181 lett. C) della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 - come modificato dal Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013 - recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante "Attuazione al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e

Il Rettore

culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. B) della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss.mm. e ii., e in particolare gli articoli 5, 17 comma 2, lett. D) e 22 comma 2;

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 948 del 1° dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca 20 novembre 2023 recante integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, del 22 dicembre 2023, n. 255, recante revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato, IV (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388) con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, e le sue note interpretative comunque denominate dal Ministero, recante "disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato la disciplina di cui al DM 30 settembre 2011, e in particolare l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con successivo decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90, recante modifiche al D.M. n. 92 del 2019;
- VISTA** l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2024/2025, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM n. 948/2016;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 giugno 2025, n. 436, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2024/2025 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove, e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

Il Rettore

- VISTO** il d.l. 31 maggio 2024, n. 71 recante Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e ss. mm. e ii., e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO** il comma 1 del citato articolo 6 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che "la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)" e che "le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE";
- VISTO** il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;
- CONSIDERATO** che il sopracitato articolo 6 del decreto legge n. 71/2024 fissa al 31 dicembre 2025 il limite temporale per l'erogazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte dell'INDIRE;
- VISTO** il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, da INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO** il decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656 recante come titolo "Avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106";

Il Rettore

- VISTO** lo Statuto dell'Università Europea di Roma emanato con d.r. n. 33/18 del 26 aprile 2018, e modificato con il d.r. n. 89/2024 del 18 giugno 2024, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 20 giugno 2024;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
- VISTO** il Regolamento Tasse e contributi dell'Università europea di Roma;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico dell'Università Europea di Roma del 30 maggio 2025;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 30 maggio 2025, in merito all'attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, per l'a.a. 2024/2025 – X ciclo;
- VISTO** il parere positivo espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio in data 29 maggio 2025;
- RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'attivazione della presente procedura concorsuale per i posti attribuiti all'Università Europea di Roma, sede di svolgimento del corso finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto detta le disposizioni riguardanti i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 e del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.

Art. 2

Tipologie dei percorsi e posti disponibili

1. Per l'a.a. 2024/2025, e per ogni grado d'istruzione, sono attivate due tipologie di percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 48 e 36 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell'Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, di cui costituisce parte integrante, e del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656.
2. In ottemperanza all'Allegato B I posti attivati, per cui è possibile presentare istanza d'iscrizione, sono i seguenti:

Il Rettore

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di I grado	Scuola Secondaria di II grado
77	62	42	42

Art. 3

Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 48 CFU

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, possono iscriversi a questi percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato presso un'Università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.
2. L'iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno e deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 21907 e della successiva nota del 20 giugno 2025 n. 26269.
3. La rinuncia va comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.
4. All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione a questi percorsi presso l'Università Europea di Roma, gli interessati devono comunicare all'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente decreto.
5. Tali corsisti devono conseguire, all'interno dei 48 CFU ivi prescritti, 12 CFU relativi all'attività di tirocinio.
6. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
7. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
8. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d'istruzione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell'importo di cui all'articolo 9 del presente decreto. In caso di eventuale parità nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per

Il Rettore

età. In situazione, poi, di eccedenza di iscrizioni presso l'Università Europea di Roma, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

9. L'iscrizione ai percorsi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 6, comma 6, del del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d'isciversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
10. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Art. 4

Requisiti e modalità di ammissione al percorso di specializzazione di 36 CFU

1. Possono iscriversi a tali percorsi esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei due requisiti statuiti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 3, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.
2. Il primo requisito è quello di avere superato presso un'Università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.
3. L'iscrizione a questi percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno e deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alla nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 21907 e della successiva nota del 20 giugno 2025 n. 26269.
4. La rinuncia va comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente con le modalità statuite dall'articolo 5, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77.
5. All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione a questi percorsi presso l'Università Europea di Roma, gli interessati devono comunicare all'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma del presente decreto.
6. Il secondo requisito, parimenti imprescindibile, è avere maturato, alla data di presentazione di tale domanda di partecipazione a questi percorsi, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado scolastico d'interesse, intendendosi così assolto, con siffatto servizio effettivo, il tirocinio. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1656, dovrà essere presentata una dichiarazione all'Ateneo di

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

competenza da parte di coloro che richiedono l'iscrizione ai percorsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di 36 CFU, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 concernente l'effettivo possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado d'interesse.

7. Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
8. Il candidato, che possieda i titoli per partecipare a più percorsi di specializzazione per differenti gradi d'istruzione, può presentare domanda per ciascuno di essi.
9. Il candidato che, a seguito della presentazione di più domande, venga poi inserito, in posizione utile, in più graduatorie, potrà, però, immatricolarsi a un solo percorso e la sua scelta avrà carattere irrevocabile e immodificabile.
10. L'Ateneo stila proprie graduatorie distinte per grado d'istruzione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande in termini di giorni e di orari, comprensive del pagamento dell'importo di cui all'articolo 9 del presente decreto. In caso di eventuale parità nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, prevale il più giovane per età. In situazione, poi, di eccedenza di iscrizioni presso l'Università Europea di Roma, questa provvederà, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.
11. L'iscrizione ai percorsi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 6, comma 6, del del D.I. del 24 aprile 2025 n.77, preclude la possibilità d'isciversi ai percorsi previsti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
12. I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Art. 5

Titoli di accesso

1. Costituiscono, altresì, requisito di accesso, per i percorsi di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, i seguenti titoli:
 - diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'a.a. 2001/02;
 - laurea in Scienze della formazione primaria (valida per le scuole dell'infanzia e primaria);
 - laurea magistrale (valida per la scuola secondaria di primo grado e/o secondo grado), di cui anche al D.I. del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2023 n. 255 e delle Tabelle ivi presenti, che ne costituiscono parte integrante.

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. Per presentare la domanda, il candidato dovrà seguire la procedura indicata all'art. 8 del presente bando e, dunque,
 - selezionando il tipo di percorso;
 - inserendo tutte le informazioni dovute (documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio, certificato/i relativo/i all'/agli anno/anni di servizio, altro).
2. Si segnala altresì:
 - che nel caso in cui, per la domanda relativa a un determinato percorso, il candidato non avrà indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel presente decreto, ovvero all'interno della domanda, tali requisiti, anche se posseduti, non saranno presi in considerazione. La domanda presentata secondo le indicazioni riportate dalla procedura guidata è immodificabile;
 - che, in caso di presentazione di più domande, non verrà rimborsato il contributo obbligatorio versato al momento della presentazione di tali domande, a esclusione del percorso per cui si procederà all'immatricolazione, secondo le modalità indicate all'articolo 8 del presente decreto;
 - che è unicamente responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia corretta e completa entro la data di scadenza del presente decreto;
 - che è cura e responsabilità del candidato accertarsi che tutta la documentazione inserita nella procedura sia completa, perché non sarà possibile variare e/o integrare la documentazione e i dati relativi a ogni specifica posizione;
 - che qualora dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini della domanda e della conseguente ammissione/immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dalla eventuale immatricolazione e non saranno rimborsate le tasse pagate dagli interessati;
 - che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 29 luglio 2022 n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea a uno dei percorsi specializzazione sul sostegno e ad altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea magistrale, altro) non a frequenza obbligatoria, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, e previa, pertanto, certificazione attestante siffatta compatibilità con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative, di cui al presente decreto, rilasciata dall'Ateneo presso il quale coloro che presenteranno domanda, e ad essa da allegare, oppure autocertificazione, con riferimento agli articoli 45 e 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. e atti conseguenti che saranno adottati dall'Università Europea di Roma;

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

- che l'Ateneo si riserva di revocare in qualsiasi momento il titolo conseguito all'esito del percorso di specializzazione, in casi di accertata falsità documentale.

Art. 7

Titoli di studio esteri

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno presentare la domanda nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente bando previa:
(i) presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane;
(ii) presentazione della domanda di cui alla lett. c) del comma precedente, nel qual caso l'ammissione è con riserva.
Il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo.
2. I candidati con cittadinanza non-UE, residenti in Italia, potranno partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno. Il titolo di soggiorno dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente decreto.

Art. 8

Termini di presentazione della domanda di iscrizione

1. Il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, la domanda di iscrizione **a partire dalle ore 9 del giorno 9 luglio 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025**, e seguire, **pena l'inammissibilità della domanda**, tutte le indicazioni presenti ai successivi punti A, B, C.

A. Compilazione della domanda on line di partecipazione alla procedura

- Il candidato dovrà procedere alla compilazione on line della domanda all'indirizzo <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25/domanda-titoli-esteri-dm77/> provvedendo al caricamento di tutti i documenti richiesti.
- **PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO DOVRA' AVERE A DISPOSIZIONE IL PDF DEI SEGUENTI DOCUMENTI:**
1) DOCUMENTO DI IDENTITA';

Al termine della compilazione della domanda, **il candidato dovrà cliccare sul tasto termina compilazione.**

LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NON È SUFFICIENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA IN QUANTO OCCORRE COMPLETARE LA PROCEDURA DI CUI AI PUNTI SEGUENTI SEGUENDO IL LINK AL SISTEMA ESSE3 CHE VERRA' PUBBLICATO NEI GIORNI SUCCESSIVI ALL'EMANAZIONE

Il Rettore

DEL PRESENTE BANDO SUL SITO ALL'INDIRIZZO <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>

B. Registrazione sul sistema Esse3

- registrazione dell'utente al portale <https://unier.esse3.cineca.it/Home.do> che si conclude con l'inserimento della password necessaria per entrare nel sistema;
- registrazione dei dati personali sul sistema;
- stampa del MAV relativo al versamento del contributo di partecipazione alla selezione esclusivamente a nome del candidato;

C. Effettuare il versamento del contributo obbligatorio pari a € 100 (cento euro).

Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione, **non rimborsabile**, per ciascun grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione, **prima della chiusura della domanda**.

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di accesso e intenda sostenere prove per più gradi di scuola il versamento è dovuto per ciascuna di esse e deve essere fatta una nuova domanda di pre-iscrizione al test per ciascun grado di scuola per cui intende sostenere le prove. Il versamento, oltre **le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025**, **non è ritenuto valido**, anche se in presenza della domanda di pre-iscrizione al test fatta sul sistema informatico nei termini ed è causa di esclusione dalla procedura.

SOLO AL TERMINE DI QUESTA FASE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE POTRA' RITENERSI UTILMENTE PRESENTATA.

2. **Il candidato dovrà perfezionare tutte le operazioni indicate ai punti A e B e C entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025.**

NON È NECESSARIA ALCUNA TRASMISSIONE A MEZZO PEC O POSTA ELETTRONICA DELLA DOCUMENTAZIONE.

3. Tutte le graduatorie saranno pubblicate il giorno 1 agosto 2025 e saranno scaricabili accedendo al seguente link <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>
4. Ai fini dell'immatricolazione, i candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, riceveranno successiva e-mail, nella quale sarà reperibile il link per la formalizzazione dell'immatricolazione, che avverrà con la corresponsione della prima rata d'iscrizione. Si precisa che le date di scadenza, relative al pagamento delle rate ai fini dell'immatricolazione, saranno indicate sul sito di Ateneo secondo quanto previsto all'art. 9.
5. I candidati, collocati in posizione utile in graduatoria, potranno immatricolarsi a far data dal 2 agosto 2025 12:00 Le suddette iscrizioni si chiuderanno il 1° settembre 2025 ore 12:00.
6. Decorso il termine perentorio fissato al 1° settembre 2025 ore 12:00, si provvederà alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai posti rimasti eventualmente scoperti, con la possibilità, per i candidati, risultanti in posizione utile, di potersi immatricolare, presentando la pertinente domanda d'immatricolazione e provvedendo al pagamento della prima rata d'iscrizione, nel termine che sarà indicato sul sito di Ateneo al seguente link

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

<https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>

Art. 9

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Direttore dei corsi. Nello stesso decreto si procederà alla nomina anche dei componenti supplenti. I componenti della Commissione giudicatrice verranno resi noti mediante pubblicazione del Decreto Rettorale sul sito all'indirizzo <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>
2. La Commissione potrà operare anche in sottocommissioni.

Art. 10

Scadenze e pagamenti

1. I costi dei percorsi e le relative scadenze sono le seguenti:
 - Per il percorso 48 CFU l'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre euro 16 per l'imposta di bollo virtuale.
 - Per il percorso 36 CFU l'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 900,00 (novecento) oltre euro 16 per l'imposta di bollo virtuale.
2. I candidati che presentino una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso fatta eccezione per il contributo di € 100 a titolo di rimborso spese di iscrizione e di € 16,00 a titolo di bollo virtuale in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento tasse e contributi dell'Università Europea di Roma applicabile in relazione all'anno di immatricolazione.
3. Le scadenze per i pagamenti delle rate relative saranno indicate sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>.

Art. 11

Svolgimento e durata dei percorsi

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

1. I percorsi erogati dall'Ateneo prevedono l'acquisizione, rispettivamente, di 48 CFU, come da art. 3 del presente decreto, e di 36 CFU, come da art. 4 del presente decreto.
2. I percorsi, di cui al precedente comma 1, si svolgono in non meno di quattro mesi.
3. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 48 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e in attività di tirocinio diversificate per grado d'istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
4. I percorsi si articolano, in ordine alla tipologia di 36 CFU, in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
6. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone, affidate a uno stesso docente, non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
7. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.
8. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.
9. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami s'intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con l'esame finale secondo le modalità indicate all'articolo 14 del presente decreto.
12. L'Ateneo non effettuerà alcuna comunicazione circa l'inizio dei percorsi, ma sarà cura degli iscritti monitorare i relativi calendari e prenderne visione dal sito e dalla relativa piattaforma.

Art. 12

Attività di tirocinio

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

1. Esclusivamente per il percorso di 48 CFU è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio diretto come stabilito nell'Allegato A del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77.
2. L'attività di tirocinio diretto dovrà svolgersi esclusivamente in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado d'istruzione.
3. Ai fini della definizione dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2012 n. 291.
4. Sarà cura dell'Ateneo provvedere alla stipula dei necessari atti convenzionali con le istituzioni scolastiche sedi di tirocinio.
5. I corsisti potranno svolgere il tirocinio diretto anche nei loro luoghi di residenza, o in prossimità di questi, e compatibilmente pure con le eventuali attività di docenza assolte nel periodo di attivazione del suddetto tirocinio.

Art. 13

Rinuncia e recesso

1. Il candidato che, avendone titolo, intenderà rinunciare all'immatricolazione dovrà comunicarlo, tramite e-mail, all'indirizzo titoliesteri.sostegnouer@unier.it
2. In ogni caso, il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine previsto per l'immatricolazione comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

Art. 14

Sospensione del percorso

1. I corsisti, che si trovino nella necessità di sospendere il percorso, possono presentare richiesta di sospensione nei seguenti casi, allegando idonea documentazione a supporto:
 - gravidanza durante il periodo di astensione obbligatoria o anticipata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 151;
 - grave malattia, intesa come uno stato patologico di salute la cui gravità determini l'impossibilità temporanea di svolgere attività lavorativa, a causa della necessità di sottoporsi a cure immediate ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi per la salvaguardia dello stato di salute;
 - infortunio che abbia causato lesioni corporali obiettivamente constatabili, tali da impedire temporaneamente lo svolgimento delle normali attività quotidiane;
 - gravi problemi familiari, che richiedano l'assistenza al coniuge, al convivente in regime di unione civile o a un parente entro il secondo grado, qualora costoro si trovino in una delle situazioni descritte al secondo e terzo capoverso del presente comma.

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

2. I corsisti interessati dovranno inviare la relativa comunicazione, con la richiesta di sospensione, al seguente indirizzo: titoliesteri.sostegnouer@unier.it
3. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante la motivazione indicata.
4. Eventuale documentazione medica dovrà provenire da una struttura pubblica. La sospensione sarà attiva dal giorno di ricevimento della richiesta e comporterà la sospensione del percorso e della frequenza a qualsiasi attività didattica.
5. Il corsista, che ha richiesto la sospensione del percorso formativo per uno dei motivi indicati nelle cause indicate al comma 1 del presente articolo, è tenuto, una volta cessata la causa di impedimento, a darne tempestiva comunicazione all'Ateneo. Tale comunicazione è necessaria per consentire la ripresa del percorso nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre quanto sarà stabilito in materia dal Ministero competente. In sede di riattivazione della carriera, verranno conservate tutte le attività didattiche per cui il corsista avrà già assolto l'obbligo di frequenza previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 15

Prova finale

1. Come statuito dall'articolo 6, comma 1, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77 l'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.
2. Le sedi di svolgimento dell'esame, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.I. del 24 aprile 2025 n. 77, saranno successivamente indicate con decreto rettorale e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente e ai corsisti.
3. La commissione d'esame, nominata con successivo e pertinente decreto rettorale, è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
4. L'esame finale è superato, da parte dei corsisti, che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'Ateneo ed è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il Rettore

7. Alla conclusione sia dei percorsi di 48 CFU che di quelli di 36 CFU, l'Ateneo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione e del Merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i suddetti percorsi, distinti per grado d'istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Art. 16

Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di frequenza

1. La partecipazione regolare alle attività didattiche è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami e all'esame finale.
2. Gli iscritti, che non raggiungeranno la soglia minima di frequenza prevista, saranno esclusi dalla prova finale e decadranno da ogni diritto di rimborso delle somme già versate.
3. In caso di esclusione per mancato rispetto degli obblighi di frequenza, gli iscritti saranno comunque tenuti a corrispondere l'intero importo previsto all'articolo 9 del presente decreto, indipendentemente dalla frequenza parziale o dalla mancata partecipazione alla prova finale.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016), s'informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti o comunque acquisiti dall'Università Europea di Roma è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di Ateneo, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti ai concorsi e alle selezioni banditi dall'Ateneo.

Art. 18

Accesso agli atti, Responsabile del procedimento

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, secondo la normativa vigente.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la struttura incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando è la Segreteria del Post Lauream Scuola, via degli Aldobrandeschi n. 190, 00163 Roma, Tel. 3204003100, e-mail: titoliesteri.sostegnouer@unier.it. Con apposito avviso sarà comunicato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione

Università Europea di Roma

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431

website: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola>

Il Rettore

sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>

Art. 19

Pubblicità degli atti del concorso

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.uer.it/post-lauream-scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2024-25-titoli-esteri-dm-77>. Tale pubblicazione ha valore di notifica e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 20

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore.

In particolare, per quanto riguarda la durata, l'articolazione e le modalità di svolgimento del corso, nonché il conseguimento del titolo finale di abilitazione, si rinvia a quanto disposto nel D.M. n. 249/2010 e D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ateneo non è responsabile di eventuali spostamenti, sospensioni, proroghe del corso disposte in attuazione di disposizioni ministeriali o legislative.

Roma, 08 luglio 2025

Il Rettore

Prof. P. Amador Muñoz Barraón, L.C.